Comune di

Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

POC

Piano Operativo Comunale
L.R. 20/2000

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990,

NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO

OPERATIVO COMUNALE (POC) 2015 – 2020

ASP 2.8

ADOTTATO: Delibera di C.C. N. ..... del .....

APPROVATO: Delibera di C.C. N. ..... del .....

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Md)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc. 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) 2015 – 2020 – ASP 2.8

Tra

Il **COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO**, (C.F. 00223910365), con sede legale in Piazza Montecuccoli n. 1, rappresentato da ..... nato/a a ..... il .../.../....., in qualità di ..... del Comune di Pavullo nel Frignano, domiciliato/a per la sua carica presso la sede Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale e del .....

e i Sig.ri

- **BENEDETTI GIANCARLA** (C.F. BNDGCR53A54I462D), nato a Sassuolo (MO) il 14.01.1953 ed ivi residente in Via Mazzini n° 50, la quale interviene nel presente accordo in qualità di legale rappresentante della Società Gold Art Ceramica S.p.A. con sede in Pavullo nel Frignano. Via Giardini Nord n. 231 - 233 Codice Fiscale 01193200357 e Piva 01721890364
- **LAMI ANGELO** (C.F. LMANGL43D16D507W), nato a Fiorano Modenese (MO) il 16.04.1943 e residente a Pavullo nel Frignano in Via Pirazzni n° 4, il quale interviene nel presente accordo in qualità di legale rappresentante della Società Inco Industria Colori S.p.A. con sede in Pavullo nel Frignano Via Montebonello n. 19 - 21Codice Fiscale 01304030354 e Piva 0213804361

e di seguito denominati "Soggetto Attuatore"

Premesso che:

- La L.R. 24 marzo 2000 n° 20: " Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio introducendo tre nuovi strumenti di pianificazione: il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) e il Piano Operativo Comunale (P.O.C.) ed in particolare:
  - L'art. 30 della LR 20/2000:
    - al comma 1 individua nel Piano Operativo Comunale (POC) lo strumento urbanistico che disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione

del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni, trascorsi i quali, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

- al comma 10 dispone che per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi;

- L'art. 18 della L.R. 20/2000 prevede che:
  - gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
  - la scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
  - l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la deliberazione di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
  - per quanto non disciplinato dalla legge regionale 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990;

- La Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i all'art. 11 prevede che:
  - gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad esse si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (comma 2);
  - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato (comma 4);

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 30171 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

- le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 5);

- Con deliberazione consiliare n. 9 del 03/02/2011 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) elaborato ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m. e i. avente, ai sensi dell'art. 20 della legge succitata, valore ed effetti della classificazione acustica del territorio di cui alla L.R. n. 15/2001;
- Con deliberazione consiliare n. 33 del 31/10/2013 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) ai sensi dell'art. 33 e con le procedure dell'art. 34 della Legge Regionale n. 20/2000 e s.m. e i.;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 31.05.2014 l'Amministrazione Comunale ha attivato le procedure di evidenza pubblica, L.R. 20/2000 e s.m. ed i., al fine di selezionare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC, fissando al 06.09.2014 il termine per la presentazione delle stesse;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 02.09.2014 è stato prorogato al 06.10.2014 il termine si scadenza fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.05.2015 sono state approvare le linee indirizzo per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all' avviso pubblico per la raccolta e la selezione delle proposte di trasformazione urbanistica da programmare nel POC 2015-2020;

Dato atto che:

- Il testo dell'Accordo è stato preliminarmente esaminato dalla Giunta Comunale in data 13.10.2015, dando altresì atto che la G.C. ha ritenuto, con tale suo atto, accoglibile la proposta di intervento, giudicandone positivamente la compatibilità e la sostenibilità urbanistica, che migliora ed incrementa il patrimonio immobiliare e di servizi alla collettività dell'Amministrazione Comunale e più in generale consente un significativo miglioramento della qualità della vita della cittadinanza.
- Sono state presentate le seguenti proposte di attuazione del "Comparto A7 per nuovi insediamenti urbani nell'ambito ASP 2.8 – MADONNA DE' BALDACCINI" di cui all'Art. 9 delle NTA del POC:
  - manifestazione di interesse prot. 15221 del 03.09.2014 registrata al n. 8, modificata ed integrata a seguito di incontri con l'Amministrazione, per la realizzazione di interventi riguardanti le aree situate in Via Montebonello - catastalmente identificate al NCT al Fg. 13:

- particelle 36 - 37 - 121 - 286 - 287 - 289 - 291 intestate a Gold Art Ceramica S.p.A.
- particella 262 intestata a Inco Industria Colori S.p.A.

- Su invito dell'Amministrazione è stato elaborato un assetto unitario di massima;

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m. e i. e dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse, nonché gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Assunzione degli obblighi ed efficacia

1. Il presente Accordo regola i rapporti tra il Comune e il soggetto Soggetto Attuatore, disciplinando i contenuti e le modalità attuative degli interventi previsti in conformità ai contenuti dell'Art. 9 delle NTA del POC, che dovranno essere confermati nella forma della scrittura privata con autentica di firma entro 30 giorni dall'approvazione del POC.
2. Qualora si rilevassero difformità tra i contenuti del presente accordo e la relativa scheda di attuazione, prevale la disciplina dettata dalla scheda.
3. Il Soggetto Attuatore ed il Comune, assumono gli obblighi previsti e disciplinati dall'Accordo, impegnandosi ciascuna parte a rispettare l'Accordo stesso e a far subentrare nei relativi obblighi i rispettivi eventuali aventi causa.
4. L'Accordo diviene per il Soggetto Attuatore immediatamente efficace dal momento della sua sottoscrizione, mentre l'efficacia dell'Accordo nei confronti del Comune è subordinata all'atto di approvazione del Piano Operativo Comunale al quale accede, che provvederà anche all'approvazione dell'Accordo stesso.
5. All'atto del primo trasferimento, ad opera del Soggetto Attuatore, della proprietà delle aree di cui trattasi nell'Accordo o di parte di esse, nonché nei successivi atti di trasferimento delle aree medesime, dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, mediante le quali l'acquirente, per se ed i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare l'Accordo e si impegnerà a rispettarlo e ad eseguirlo in ogni sua parte.
6. Una volta che siano state adempiute da parte del Soggetto Attuatore o dei suoi aventi causa le obbligazioni di cui all'Accordo, l'onere di inserimento sopra citato si estinguerà per la parte adempiuta.

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo nF (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 04193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

7. In forza del trasferimento anche parziale della proprietà delle aree di cui all'Accordo, gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica del Soggetto Attuatore relativamente agli oneri e obblighi nascenti dall'atto.
8. Allo stesso modo i diritti e le facoltà riconosciuti per effetto dell'Accordo al Comune ed al Soggetto Attuatore, si intendono riconosciuti anche ai loro aventi causa a qualsiasi titolo.
9. Il trasferimento totale o parziale della proprietà delle aree di cui all'Accordo dovrà essere comunicato dal Soggetto Attuatore al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi contratti a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), entro 30 giorni dalla data di stipulazioni dei contratti medesimi.
10. L'obbligo di cui al presente articolo verrà meno, per la parte adempiente, una volta che siano state adempiute da parte del Soggetto Attuatore o dei suoi aventi causa le obbligazioni di cui all'Accordo.
11. Il Comune si obbliga a recepire l'Accordo, dopo la sua sottoscrizione, con la delibera di approvazione del POC cui accede e del costituisce parte integrante ed è soggetto alle stesse forme di pubblicità e di partecipazione;
12. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione dell'accordo.
13. I firmatari dell'Accordo si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno il criterio della massima diligenza al fine di evitare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi e degli obiettivi prestabiliti dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e vigenti, ovvero il Piano Strutturale Comunale, il Piano Operativo Comunale ed il Regolamento Urbanistico Edilizio, nonché tutti gli eventuali piani e/o regolamenti di settore.
14. I soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione all'Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuno di essi è affidatario o titolare.
15. Le parti danno inoltre atto che l'attività del Comune è improntata alla rigorosa osservanza di criteri di imparzialità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di trasparenza e di concorrenzialità, e, di conseguenza, di non discriminazione nei confronti degli altri operatori privati, che versano in una posizione legale di fatto analoga a quella del Soggetto Attuatore e che in tal senso l'Accordo deriva ed è diretta conseguenza, della procedura esplorativa pubblica e partecipata

che il Comune ha attivato per la formazione del POC e, rispetto alla quale, il Soggetto Attuatore, a differenza di altri, ha manifestato interesse e spirito di collaborazione.

Art. 3 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto un comparto che costituisce attuazione di una parte dell'ambito individuato dal PSC con la sigla ASP 2.8 da attuarsi mediante PUA.
2. Sintesi dei parametri e delle prescrizioni progettuali:
   a) Superficie del comparto: mq. 6.700. circa ;
   b) Diritti Edificatori (DE): mq. 1.375 di Sc.
   c) Sc del comparto max = mq. 1.375 previa demolizione degli edifici non oggetto di cambio di destinazione d'uso
   d) Aree da sistemare e cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e spazi collettivi (verde pubblico "U"): min. mq.1.010;
   e) Cambio di destinazione d'uso dell'edificio facente parte del lotto n. 4 dell'adiacente PP "Gold Art - Inco" approvato con D.C.C n. 65 del 27.06.2001, convenzionato in data 16.07.2003 rep. 4876/1056, in variante al PP stesso, per una Sc. max = 1.650 mq.
3. Prescrizioni particolari:
   a) Lungo Via Montebonello andrà ceduta una fascia continua finalizzata al futuro allargamento della strada come previsto nell'accordo territoriale con la Provincia di Modena;
   b) Gli attuatori dovranno farsi carico della realizzazione dell'allargamento della sede stradale nelle parti prospicienti le aree di attuazione e concorrere alla realizzazione di un nuovo accesso tra Via Montebonello e la SS. 12 o all'adeguamento di quello esistente;
   c) Verificare la compatibilità dell'intervento con la presenza dell'elettrodotto di media tensione.

Art. 4 – Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore si impegna:

1. Alla sottoscrizione, entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del POC, dell'accordo definitivo mediante scrittura privata con autentica di firma.
2. A presentare in forma globale il PUA entro 2 anni dall'approvazione del POC ed a sottoscrivere entro 6 mesi dall'approvazione del PUA la relativa convenzione urbanistica.
3. A rispettare le indicazioni generali riportate all'art. 2 delle NTA del POC, nella scheda di Valsat, nella relazione geologica e nello studio di caratterizzazione acustica nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dagli enti/uffici nei pareri di competenza rilasciati.
4. A corrispondere all'Amministrazione Comunale, in sede di rilascio dei titoli edilizi:

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

- gli oneri di urbanizzazione secondaria ed il D+S, nel rispetto delle tabelle parametriche e degli importi vigenti al momento del rilascio dei suddetti titoli;
- gli oneri di urbanizzazione primaria a conguaglio, nel caso in cui l'importo delle opere realizzate risultasse inferiore all'importo dovuto secondo le tabelle parametriche regionali.

5. Il Soggetto Attuatore condivide senza riserve gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale come riportati nelle premesse dell'Accordo e partecipa, in ossequio al principio della perequazione urbanistica e di valori, alla loro concreta realizzazione.

Art. 5 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a sottoporre il presente accordo al Consiglio Comunale, per il suo recepimento nella delibera di adozione del POC.
2. Il Comune riconoscerà alle aree oggetto dell'Accordo, in attuazione ed applicazione delle regole della perequazione urbanistica e di valori sancita dal PSC e dal POC, i diritti edificatori indicati nella Scheda - Norma di Riferimento Progettuale relativa all'Ambito/Comparto oggetto dell'Accordo.

Art. 6 – Modifiche all'accordo ed iter di approvazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui al presente accordo, previa intesa con gli interessati, qualora ciò dovesse risultare successivamente necessario per la tutela di un interesse pubblico afferente alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse connesse agli obiettivi e contenuti dell'accordo stesso.
2. Modifiche relative allo schema di assetto nel rispetto della quantificazione delle dotazioni territoriali che non potranno essere diminuite e delle opere/onere di sostenibilità, che dovrà rimanere di pari importo, possono essere deliberate dalla Giunta comunale, previo parere favorevole dei competenti uffici comunali e previa individuazione, nel Piano delle Opere Pubbliche, dell'opera di sostenibilità da realizzare.

Art. 7 – Garanzie

1. L'Accordo dovrà essere garantito da apposita fideiussione che il Soggetto Attuatore si impegnerà a costituire e prestare all'atto della sottoscrizione dell'accordo definitivo mediante scrittura privata con autentica di firma entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del POC.
2. Il valore garantito dovrà essere pari a al valore delle aree/opere/ERS da realizzare e cedere e meglio indicate agli artt. 3 e 4 del presente accordo.

3. La polizza o le polizze di fideiussione dovranno essere nella forma del "Contratto autonomo di garanzia (CAG)", in quanto:

   a) il CAG rappresenta una forma di garanzia personale atipica, con la quale, nell'ambito di un rapporto negoziale che vede contrapposti un debitore e un creditore, un terzo si impegna, nei confronti del creditore, ad eseguire una determinata prestazione, nell'eventualità che il debitore non adempia al contratto principale;

   b) nel CAG il garante si obbliga a pagare una determinata somma, oggetto della prestazione di garanzia, nel caso in cui il debitore non adempia esattamente l'obbligazione principale;

   c) il CAG è caratterizzato dal fatto che il garante si impegna a pagare il creditore a semplice richiesta a seguito di semplice dichiarazione del creditore dell'inadempimento del debitore;

   d) il carattere essenziale del CAG è di essere autonomo rispetto all'obbligazione del debitore principale, mancando quel vincolo di accessorietà tra le due obbligazioni che è invece presente nel contratto di fideiussione, ove il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale;

   e) la funzione economico-sociale del contratto autonomo di garanzia è quella di garantire il pagamento immediato al creditore in attesa che via sia la successiva chiarificazione del rapporto tra creditore e debitore principale.

      In tal senso le clausole e condizioni da inserire nella polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, sono seguito specificate:

      e.1) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., ed all'impegno da parte dello stesso di rimanere obbligato con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

      e.2) rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale all'onere di una tempestiva e diligente esecuzione nei confronti del debitore stesso di cui all'art. 1957 del C.C.;

      e.3) impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo totale o parziale della cauzione a semplice richiesta del Comune, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione scritta del Comune medesimo, ed in ogni caso senza opporre eccezione alcuna in merito alla validità, efficacia ed alle vicende del rapporto principale;

      e.4) svincolo dagli obblighi della cauzione mediante consegna dell'originale della polizza restituitagli dal Comune con espressa annotazione di svincolo, oppure dichiarazione rilasciata dal Comune che liberi la Ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;

GOLDART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

e.5) per ogni inadempimento contrattuale, la ditta autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo ai pagamenti o prelievi che il Comune andrà a fare;

e.6) l'Istituto bancario o assicurativo dovrà accettare che l'inutile decorso del termine di 15 giorni dalla semplice richiesta di escussione della fideiussione comporterà, oltre all'avvio delle azioni legali, ed il risarcimento dei danni da parte del Comune garantito, l'automatica esclusione del soggetto fideiussore inottemperante ad offrire garanzie per ulteriori provvedimenti o procedimenti in cui sia parte il Comune di Pavullo nel Frignano da qualsiasi soggetto richieste, per un periodo di anni uno dalla data di scadenza del termine di 15 giorni suindicato; a tal fine l'Istituto bancario o assicurativo dovrà dichiarare di prendere atto che il Comune provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio comunale e sul proprio sito internet, l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti;

e.7) dovrà essere espressamente precisato che l'importo garantito sarà quello previsto dal progetto edilizio e non invece l'eventuale minore importo del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare che potesse derivare dall'esito delle procedure di evidenza pubblica che il debitore principale è tenuto a svolgere in obbligo agli impegni convenzionali assunti.

4. A non estinguere, in caso di trasferimento degli obblighi assunti con il presente accordo, le garanzie prestate dal Soggetto Attuatore, se non dopo che l'avente causa abbia prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione precedenti. Il trasferimento al nuovo soggetto degli obblighi assunti con il presente accordo si intende pertanto perfezionato solo a seguito dell'acquisizione delle nuove garanzie ed il conseguente svincolo delle precedenti.

Art. 8 – Condizioni di efficacia del presente accordo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva in sede di approvazione del POC, di promuovere eventuali modifiche delle scelte di cui all'Accordo di pianificazione, previa obbligatoria intesa con il Soggetto Attuatore, qualora ciò dovesse risultare nel prosieguo necessario per la tutela di un interesse pubblico afferente alla salvaguardia della salute, dell'ambiente e della sicurezza o per evenienze indotte da forza maggiore o derivanti da altre ragioni di rilevante pubblico interesse connesse agli obiettivi e contenuti dell'Accordo stesso;
2. L'efficacia conformativa dei suoli oggetto del presente Accordo è subordinata e condizionata sospensivamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della L.R. 20/2000, all'approvazione

definitiva dello strumento urbanistico a cui lo stesso accede, nonché alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 7.

Art. 9 - Inadempienza della parte privata, recesso del comune per ragioni di pubblica utilità

1. Il Comune si riserva, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la facoltà di recedere dal presente accordo fino all'approvazione dello strumento urbanistico al quale accede.
2. Qualora il contenuto e le clausole del presente accordo non vengano riportate negli atti di trasferimento, anche parziale, delle aree oggetto del presente accordo, il Comune si riserva di assumere, nei confronti del privato venditore, tutte le opportune iniziative, anche giudiziarie, a tutela dei propri interessi.
3. Qualora il Soggetto Attuatore risultasse inadempiente agli obblighi assunti con l'Accordo, il Comune si riserva la facoltà di ripristinare lo stato di fatto dei terreni interessati o di completare l'intervento, ciò al fine di perseguire comunque l'interesse pubblico e gli obiettivi prefissati, utilizzando le garanzie di cui sopra.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 4, della L. 241/90 il Comune, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo in caso di grave inadempienza del Soggetto Attuatore, in ordine agli obblighi assunti l'Accordo stesso.
5. Il Soggetto Attuatore risponde nei confronti del Comune per evizione e vizi delle opere, ai sensi degli articoli 1483, 1490, 1494, nonchè, ove applicabili, degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile;
6. Il Comune potrà avvalersi di ogni garanzia che sia stata rilasciata al Soggetto Attuatore da parte di ogni fornitore di servizi, opere o forniture.

Art. 10 - Risoluzione dell'accordo

1. L'Accordo resterà risolto per il rifiuto o l'inottemperanza all'obbligo di adempiere agli oneri previsti dallo stesso, ed in tal caso la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice comunicazione raccomandata o attraverso PEC, con cui il Comune dichiara al Soggetto Attuatore che intende avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
2. Ogni altra ipotesi di risoluzione dell'Accordo è regolata dall'art. 1453 del Codice Civile e che la risoluzione dell'Accordo, a qualunque titolo fosse determinata, produrrà la decadenza, de jure e senza necessità di alcun provvedimento che non fosse meramente dichiarativo, delle previsioni dell'atto di pianificazione territoriale e urbanistica ivi pattuite, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.

Art. 11 - Cessione delle aree: modalità ed effetti

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (MO)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

1. Gli effetti traslativi della proprietà e quelli attivi e passivi naturalmente connessi, relativamente alle aree e delle opere da perdere a cura e spese del Soggetto Attuatore, decorreranno dalla data di stipula del relativo atto notarile di cessione gratuita a favore del Comune;
2. Il Soggetto Attuatore garantisce la legittima provenienza delle aree, la piena proprietà e disponibilità, nonché la libertà da persone e/o da cose, da trascrizioni ostative o pregiudizievoli, ipoteche, servitù, oneri reali, privilegi, diritti di terzi, o altri gravami o vincoli in genere, comunque denominati.

Art. 12 - Rinuncia

Il Soggetto Attuatore dichiara di non pretendere dal Comune nulla in cambio e di rinunciare ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, relativa all'attività oggetto dell'Accordo, che non sia stata prevista dall'Accordo stesso, a prescindere da eventuali indagini sulla congruità del "quantum" convenuto nel progetto di POC, rispetto all'impegno assunto, ritenendosi completamente soddisfatto in virtù di quanto pattuito con l'Accordo, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del danno, non avendo più null'altro a pretendere.

Art. 13 - Oneri e spese e adempimenti fiscali

1. Tutti gli oneri e le spese derivanti a qualsiasi titolo dall'accordo definitivo, che nella forma della scrittura privata con autentica di firma sarà sottoscritto entro 30 giorni dalla definitiva approvazione del POC, e dalle successive convenzioni urbanistiche necessarie per la realizzazione degli interventi, si intendono esclusivamente a carico del privato, ivi comprese le spese di frazionamento e cessione, registrazione e trascrizione degli atti di cessione e di registrazione delle garanzie fideiussorie prestate.
2. Ai fini dell'imposta di registro si dichiara che il presente accordo sarà soggetto a registrazione a tassa fissa.

Art. 14 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune ed il Privato in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune e resterà comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Norme finali.

1. sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi dalla pianificazione vigente e l'Accordo non contempla deroghe.
2. Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire in forma di raccomandata A.R. o in forma digitale (PEC e firma digitale).
3. L'Amministrazione di riserva la trascrizione dell'accordo definitivo, ed in tal caso, come previsto dal precedente art. 13, le spese saranno ad esclusivo carico del soggetto attuatore.
4. Resta facoltà del Soggetto Attuatore la nomina di un tecnico o procuratore di fiducia quale rappresentante delegato per ogni questione nascente dell'Accordo; l'incarico, da conferirsi con mandato irrevocabile nelle forme di legge, diverrà efficace nei confronti del Comune dal momento della comunicazione a questi.
5. Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 18 L.R. n.20/2000 e successive modifiche e integrazione, le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le leggi urbanistiche vigenti.
6. Il Soggetto Attuatore prende atto che i dati personali contenuti nell'Accordo verranno trattati solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabili dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cui al Codice approvato con D.gs. 30 giugno 2003, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.

Art. 16 – Allegati

Costituiscono allegati del presente accordo:

a) Art. 9 delle NTA.
b) Assetto del comparto

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

ART. 9 - COMPARTO A7 PER NUOVI INSEDIAMENTI URBANI NELL'AMBITO ASP2.8 – MADONNA DE' BALDACCINI

1. Il POC individua un comparto che costituisce attuazione di una parte dell'ambito individuato dal PSC con la sigla ASP2.8.

2. **Modalità di attuazione**
Il comparto ha una estensione di circa mq 6.700 e deve essere oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo. La sua attuazione dovrà rispettare tutti gli impegni concordati nel relativo Accordo ex-art. 18 della L.R. 20/2000.
Per il calcolo dei DE riconosciuto alle proprietà si fa riferimento al caso C1 di cui alla tabella riportata all'art.1, ossia IP=0,25 mq/mq
L'indice ridotto, pari a IP=0,8 mq/mq, va utilizzato nel calcolo relativo alle porzioni soggette ai vincoli di cui al comma 7 art. 4.6 del PSC.
Alla luce di tali determinazioni, il DE complessivo, da verificare in sede di PUA in reazione agli effettivi vincoli di inedificabilità presenti, risulta indicativamente pari a: 1.375mq di Sc.

3. **Parametri e prescrizioni progettuali**
- Sc prevista = 1.375 mq previa demolizione degli edifici non oggetto di cambio di destinazione d'uso di seguito specificati
- Uf medio min = 0,35 mq/mq
- SP min: il 15% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile.
- NP max = 2 piani fuori terra.
- Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e spazi collettivi (verde pubblico 'U'): min. mq 1.010.

E' prevista la possibilità di cambio di destinazione d'uso dell'edificio facente parte del lotto n.4 dell'adiacente PP "Gold art-inco" approvato con DCC n.65 del 27/06/2011, convenzionato in data 16/07/2003 rep 4876 racc.1056, in variante al PP stesso, secondo le specifiche di cui al punto 4, per una Sc max = 1.650 mq.

4. **Usi ammissibili**
- Funzioni produttive: c1, c3. Funzioni non produttive compatibili (b5, b6, f1, f2, f3, f4 e f5): max 30%.
- Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono ammissibili gli usi f1, f3, f11.

5. **Prescrizioni particolari**
Lungo la via Montebonello andrà ceduta una fascia continua finalizzata al futuro allargamento della strada come previsto nell'Accordo territoriale con la Provincia di Modena.
Gli attuatori dovranno farsi carico della realizzazione dell'allargamento della sede stradale nelle parti prospicienti le aree di attuazione e concorrere alla realizzazione di un nuovo accesso tra via Montebonello e la SS 12 o all'adeguamento di quello esistente.

6. **Sostenibilità ambientale della trasformazione**
Si rinvia alle disposizioni generali di cui all'art. 2, alla scheda di Valsat, alla relazione geologica e allo studio di caratterizzazione acustica per gli aspetti di relativa competenza.
Andrà verificata compatibilità dell'intervento con la presenza dell'elettrodotto di media tensione.

7. **Tempi di attuazione**
Si richiamano gli impegni temporali sottoscritti nell'Accordo richiamato al secondo comma.

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200367
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

Comparto A7	Madonna dei Baldaccini – Parte Nord (Tipo S2)
ASP2_8	Ambiti di potenziale espansione per attività produttive a conferma di previsioni pre-vigenti.

Inquadramento Territoriale e Parametri Urbanistici

Foto aerea (non in scala)

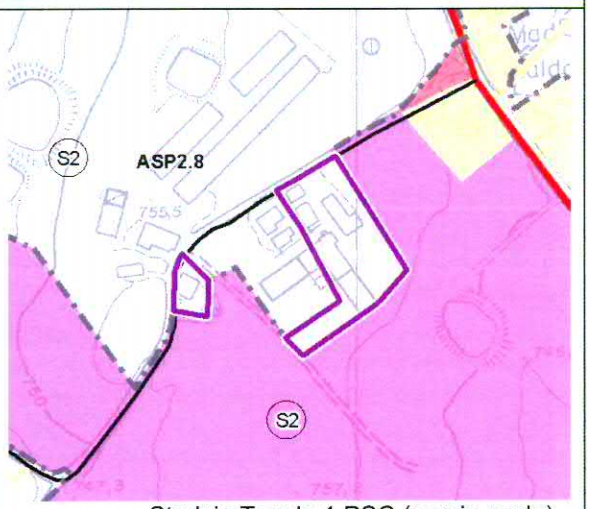

Stralcio Tavola 1 PSC (non in scala)

Localizzazione-inquadramento ambientale dell'area e accessibilità	Le due aree si collocano a Nord-Ovest della frazione di Sant'Antonio, nella zona Nord di Madonna dei Baldaccini in adiacenza al limite del territorio urbanizzato. Tali aree fanno parte di una vecchia azienda agricola in stato di abbandono e sono circondate da stabilimenti produttivi esistenti. Gli ambiti si sviluppano ad Ovest della statale estense SS12 Nuova Estense lungo la strada comunale Via Montebonello.
Coerenza urbanistica e obiettivi specifici	Il vigente PSC, approvato con D.C.C. n°9 del 03/02/2011 identifica le aree oggetto di intervento come parte dell'Ambito ASP2.8 S2 "Ambiti potenzialmente utilizzabili per attività produttive secondarie e terziarie", a conferma di aree previste edificabili nel PRG- pre-vigente. Tali aree sono interamente circondate dalle aree di pertinenza di GOLD ART CERAMICA E DITTA INCO INDUSTRIA COLORI, classificate dallo stesso PSC come ASP1.S2 Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale. La proposta prevista nel POC consiste nella riperimetrazione dell'Ambito ASP1.2 andando ad includere le due aree in questione per un'estensione limitata di circa mq.10.700.
Parametri urbanistici e destinazioni d'uso	**Parametri urbanistici:** - Sc max = 1.375 mq previa demolizione degli edifici non oggetto di cambio di destinazione d'uso di seguito specificati - Uf media min = 0,35 mq/mq - SP min: il 30% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile. - NP max = 2 piani fuori terra. - Aree da sistemare e da cedere come parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e spazi collettivi (verde pubblico 'U'): min. mq 1.010. E' previsto il mantenimento di alcuni edifici da assoggettare a

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

	cambio di destinazione d'uso, secondo le specifiche di cui al punto 4, per una Sc max = 1.650 mq. **Destinazioni d'uso:** - Funzioni produttive: c1, c3. Funzioni non produttive compatibili: max 30%. Funzioni compatibili: b5, b6, f1, f2, f3, f4 e f5. - Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi sono ammissibili gli usi f1, f3, f11.

Vincoli e tutele

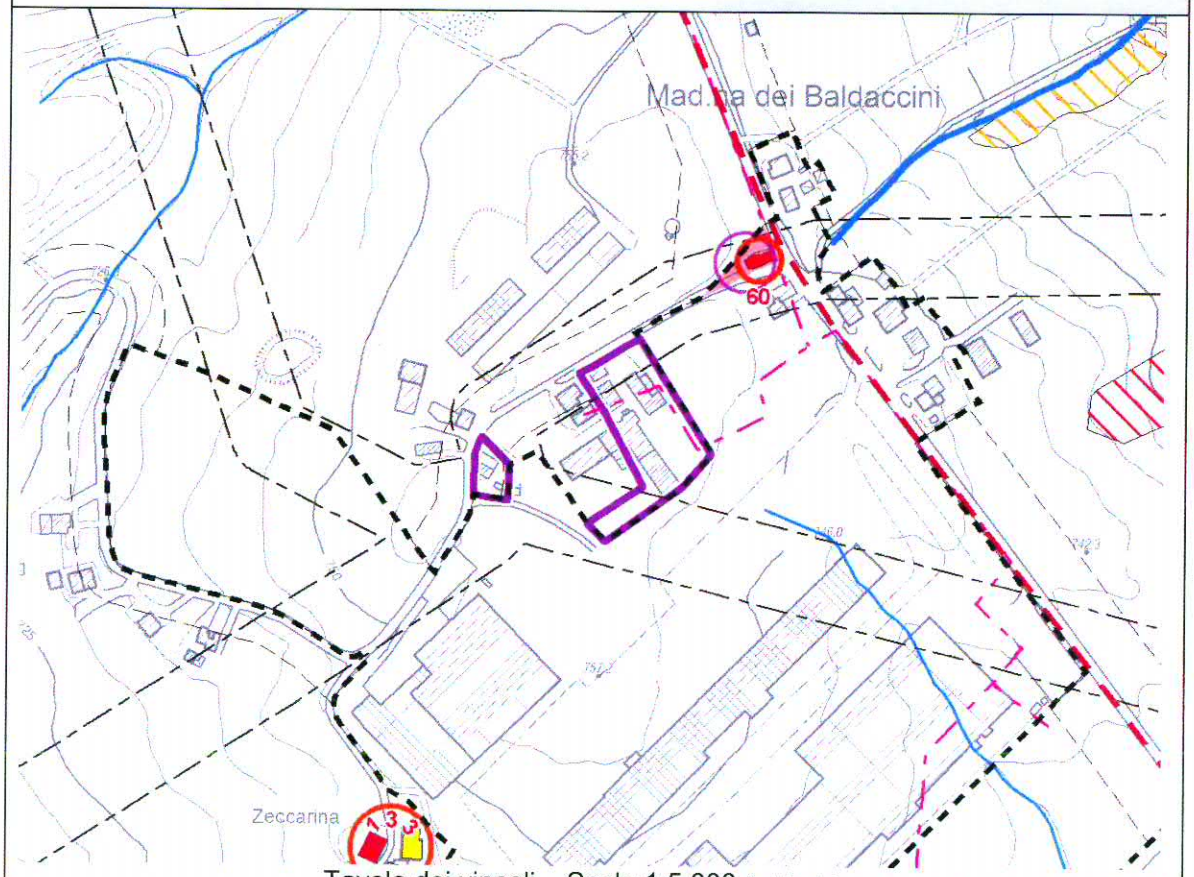

Tavola dei vincoli – Scala 1:5.000 (evidenziata con contorno viola aree in oggetto)

Vincoli e tutele storico culturali e Archeologici	
RISORSE STORICHE	Le due aree non interferiscono direttamente con nessun elemento riconosciuto di valore storico.
TUTELE ARCHEOLOGICHE	Le due aree non interferiscono con aree archeologiche
Vincoli e tutele delle risorse ambientali e paesaggistiche	
TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	Le due aree non interferiscono con zone di tutela dei corsi d'acqua
TUTELA PAESAGGISTICA E VINCOLI PAESAGGISTICI	Le due aree non interferiscono con zone di tutela paesaggistica, né con vincoli paesaggistici.
TUTELA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO	Le due aree non interferiscono con i calanche, né con i crinali
TUTELA NATURALISTICA, E VEGETAZIONE	Le due aree non interferiscono con tutele naturalistiche, né con sistemi ed elementi vegetazionali di pregio
Elementi di fragilità del territorio	

FRANE	Le due aree non ricadono all'interno di aree interessate da frane
AREE DISSESTATE	Le due aree non ricadono all'interno di aree dissestate
AREE POTENZIALMENTE INSTABILI	Le due aree non ricadono all'interno di potenzialmente instabili
Principali rispetti delle infrastrutture	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	**Le aree interferiscono con le distanze di prima approssimazione degli elettrodotti a media tensione (in parte per area 1 e intero area 2)**
RISPETTI INFRASTRUTTURALI	**L'area 1 ricade parzialmente e l'area 2 totalmente nel rispetto stradale di Via Montebonello**
ALTRI VINCOLI	L'area 1 intercetta un metanodotto

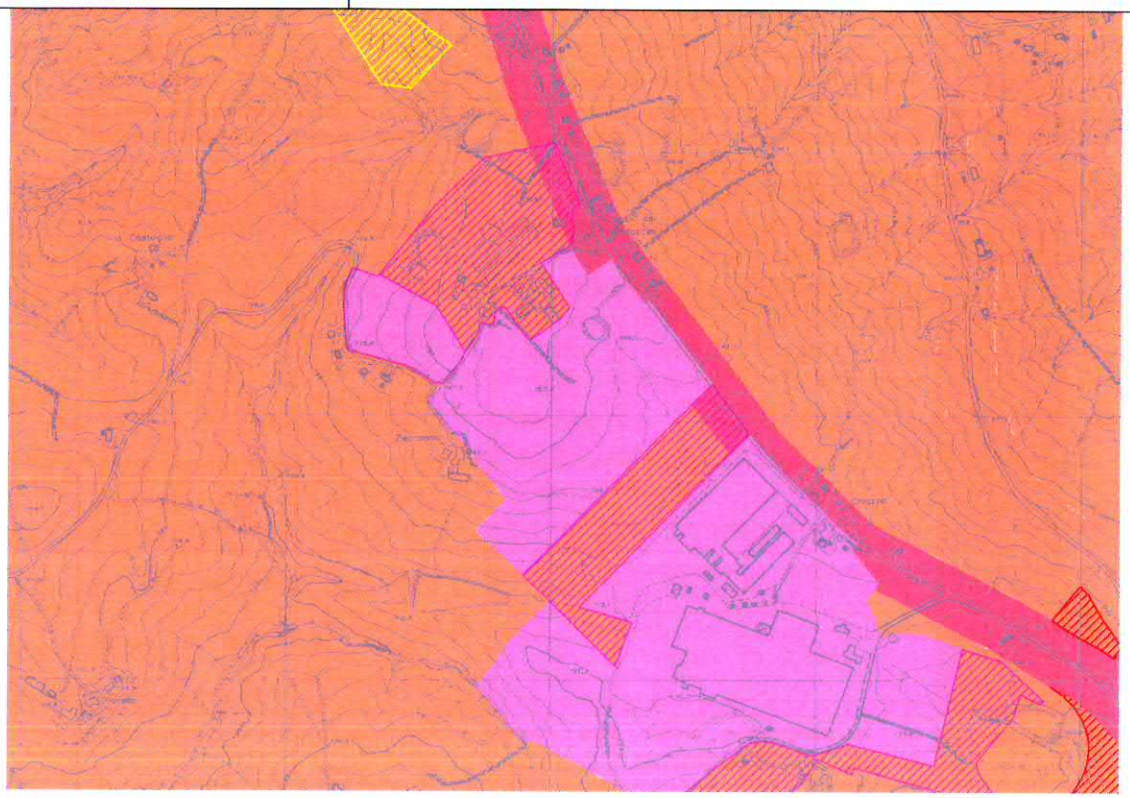

Zonizzazione acustica – Scala 1:10.000

CRITICITA' ACUSTICHE	Area di classe acustica V di progetto prevalentemente industriale, in quanto parte integrante della fascia di pertinenza della strada.

Valutazione impatti e mitigazioni

L'area è occupata da edifici di una ex azienda agricola in disuso e quindi si tratta di un'area già compromessa da usi non agricoli. È contigua all'insediamento produttivo industriale della Zona di Madonna dei Baldaccini. Risulta dotata di agevole accessibilità seppur non direttamente affacciata sulla SS12.

Componente ambientale	Effetto	Impatti attesi	Misura di mitigazione/tutela
Mobilità	-+	La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe determinare impatti negativi sulla componente rumore, si evidenzia comunque che l'area si colloca in continuità con il polo produttivo esistente.	- garantire le misure di sicurezza per l'entrata e l'uscita dall'area dell'impianto; - Lungo via Montebonello andrà ceduta una fascia continua finalizzata al futuro allargamento della strada come previsto

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

			nell'Accordo territoriale con la Provincia di Modena.
Aria	-	La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe determinare impatti negativi sulla componente rumore, si evidenzia comunque che l'area si colloca in continuità con il polo produttivo esistente. Il traffico in aumento indotto dall'area risulta comunque contenuto, tenendo conto della prossimità con la SS12 i cui volumi di traffico sono già elevati.	Il PUA dovrà prevedere: le misure di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento dell'aria di legge e dovrà essere promosso l'impiego di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.
Risorse idriche	-	La realizzazione delle due aree comporta la produzione di reflui civili ed industriali che se non adeguatamente raccolti potrebbero causare l'inquinamento delle acque superficiali e del suolo e per infiltrazione delle acque sotterranee. L'area non presenta criticità di rilievo; L'area è dotata di sistema di trattamento reflui privato.	- Per quanto riguarda l'acquedotto a seconda dell'effettiva portata richiesta e della quota altimetrica del punto di erogazione, potrebbe essere necessaria l'installazione di autoclave privata - Realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete fognante (rete acque nere); - Ridurre le aree impermeabili favorendo le superfici con coefficienti di afflusso minori quindi più permeabili (min 30% dei lotti fondiari di pertinenza degli edifici deve essere destinato a verde permeabile).
Biodiversità/ Paesaggio	-+	La realizzazione delle due aree comporta l'inserimento in un paesaggio già compromesso da edifici in stato di abbandono.	- Realizzazione di parcheggi alberati. - Realizzazione di una fascia di ambientazione a verde in corrispondenza degli edifici interclusi tra le due aree.
Consumi e rifiuti	-	La realizzazione delle due aree a destinazione produttiva comporta un incremento della produzione di rifiuti, anche di tipo speciale.	Gli eventuali rifiuti speciali e/o quelli ordinari dovranno essere opportunatamente stoccati e conferiti esclusivamente a trasportatori, recuperatori, smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
Suolo/Sottosuolo	-+	La realizzazione delle due aree potrà ingenerare incremento di aree impermeabilizzate.	Si dovrà prevedere modalità realizzative dell'area sosta evitando superfici impermeabilizzate (uso di pavimentazioni drenanti ad inerbimento elevato) ad eccezione della viabilità di accesso.
Energia/Effetto serra	-+	La realizzazione dell'area a destinazione produttiva comporta un	Incentivare in sede di progettazione, l'orientamento, il

		incremento dei consumi energetici, correlato principalmente agli impianti di riscaldamento e condizionamento oltre che ai sistemi di illuminazione.	disegno e l'insediamento delle nuove edificazioni in modo da ridurre le dispersioni termiche e massimizzare l'impiego di solare passivo oltre che incentivare l'utilizzo di fonti di energia alternativa; realizzare impianti di pubblica illuminazione con lampade a basso consumo (LED) a lunga durata.
Rumore	-+	La realizzazione di nuove attività produttive potrebbe determinare impatti negativi sulla componente rumore, si evidenzia comunque che l'area si colloca in continuità con il polo produttivo esistente.	Si rinvia alla studio di caratterizzazione acustica per gli aspetti di relativa competenza.

Indicatori per il monitoraggio

Componente		N	Indicatore	Unità di misura	Stato attuale	Obiettivo POC	Monitoraggio	Fonte
Acqua		1a	Laminazione	Mc/ha	NO	NO	NO	-
		1b	Sistema fognario	Reti separate	0	SI	SI	PdC
Aria	Emissioni Inquinanti	2	Vedi Indicatore 6a	Km	NO	SI	SI	Comune
	Emissioni Climalteranti	3	Classe energetica edifici	Categoria	NO	NO	NO	-
Suolo/Sottosuolo		4	Percentuale di superficie urbanizzata	%	0%	0,13%	SI	Comune
Biodiversità		5	Rete ecologica attuata	N°	NO	NO	NO	Comune
Mobilità		6a	Piste ciclabili/Percorsi pedonali	Km	0	SI	SI	Comune
		6b	Intersezioni Razionalizzate	N°	NO	NO	NO	Comune
Rumore/ Acustica		7	Percentuale superfici interessate da classi acustiche	%	100%	100%	SI	Comune
Rifiuti		8	Raccolta differenziata	Ab. serviti	NO	SI	SI	De-mandato PUA
Energia/ Elettromagnetismo	Esposizione elettromagnetismo	9b	Popolazione esposta	N°interventi	NO	NO	NO	PUA
Paesaggio urbano	Beni architettonici	10a	Interferenza Beni architettonici	N°	NO	NO	NO	PUA
	Dotazioni	10b	Superficie	mq	NO	NO	NO	

GOLD ART CERAMICA S.p.A.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo n/F (Mo)
Tel. 0536 301711 Fax 0536 301764
Cod. Fisc.: 01193200357
Partita IVA: 01721890364

INCO Industria Colori S.p.A.

	di verde		verde pubblico					
			Previsione viali alberati	ml	NO	NO	NO	

Sintesi

Impatti connessi principalmente al consumo di suolo libero e da aumento dei consumi ed emissioni.
Mitigazioni per ridurre gli impatti di cui sopra.

Cognome BENEDETTI

Nome GIANCARLA

nato il 14-01-1953

(atto n. 17 P. 1 S. A)

a SASSUOLO ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza SASSUOLO (MO)

Via MAZZINI N. 50

Stato civile

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,72

Capelli castani

Occhi azzurri

Segni particolari nn

Firma del titolare Benedetti Giancarla

Sassuolo li 28/05/2011

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

D'ordine del Sindaco L'Ufficiale d'Anagrafe D
CATTABRIANI GIOVANNA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE BNDGCR53A541462D

COGNOME BENEDETTI

NOME GIANCARLA SESSO F

LUOGO DI NASCITA SASSUOLO

PROVINCIA MO DATA DI NASCITA 14/01/53

1994

Il Ministro delle Finanze

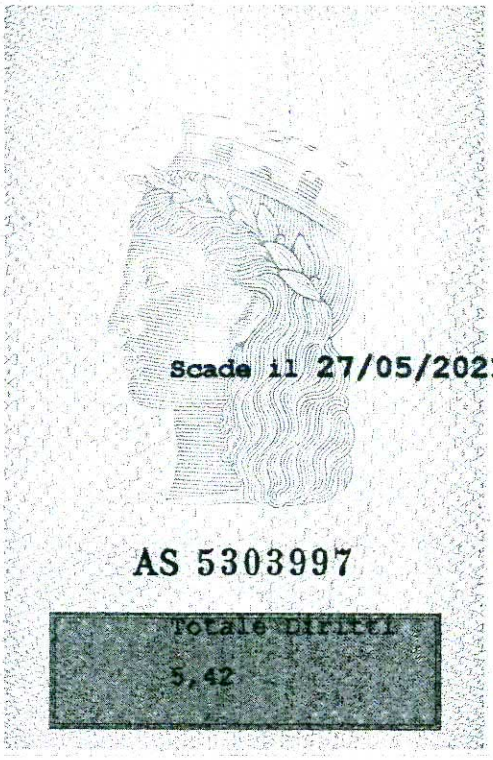
Scade il 27/05/2021
AS 5303997
Totale Diritti
5,42
I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
SASSUOLO (Modena)
CARTA D'IDENTITA
N°. AS 5303997
DI
BENEDETTI
GIANCARLA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE
CODICE FISCALE BNDGCR53A541462D
COGNOME BENEDETTI
NOME GIANCARLA
SESSO F
LUOGO DI NASCITA SASSUOLO
PROVINCIA MO
DATA DI NASCITA 14/01/53
1994
Il Ministro delle Finanze

Cognome LAMI

Nome ANGELO

nato il 16/04/194[illegible]

(atto n. 30 P. I S. A)

a FIORANO MODENESE (MO)

Cittadinanza Italiana

Residenza PAVULLO NEL FRIGNANO

Via [illegible] n. [illegible]

Stato civile Coniugato

Professione ---

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.80

Capelli castano brizzolati

Occhi castani

Segni particolari ---

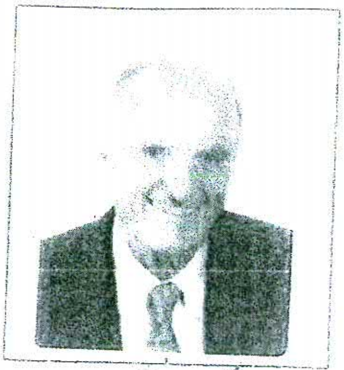

Firma del titolare

[illegible] 04/01/2012

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

SCADE IL 03/01/2022

AT 2320132

I.P.Z.S. S.p.A. OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI

PAVULLO NEL FRIGNANO

(Modena)

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 2320132

DI

LAMI

ANGELO